



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

*SCHEDA dL 92 SULLA SICUREZZA ELABORATA DAL DIPARTIMENTO FINANZA
LOCALE E SICUREZZA DI ANCI LOMBARDIA*

a cura di:

Dr. Roberto Novelli

*Comandante Polizia Municipale
di BRESCIA*

Decreto Legge 92 del 23 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 25 luglio 2008 n. 125

AUTONOMIE LOCALI

Una delle novità introdotte nel "Pacchetto Sicurezza" riguardano il potere del Sindaco, con l'attribuzione di nuovi poteri ordinatori, riconoscendo un ruolo attivo nel governo del territorio a livello di sicurezza urbana.

L'intervento modifica sostanzialmente l'art. 54 della legislazione sugli enti locali, ossia la norma che disciplina le funzioni del Sindaco nell'ambito della competenza di "vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico".

Ad esso viene demandato un ruolo propulsivo sulle politiche di sicurezza della città, concorrendo e contribuendo a favorire sinergie tra le Forze dell'Ordine e le Polizie Locali (municipali e provinciali), riconoscendogli un potere di emettere ordinanze a tutela della sicurezza e incolumità pubblica.

Inizialmente era un potere eccezionale e urgente del Sindaco, limitato ai casi di grave pericolo che minacciavano l'incolumità dei cittadini; ora è esteso anche all'ambito della sicurezza urbana.

Con il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto, emanato ai sensi del comma 4 bis dell'art. 54, viene definito il concetto di sicurezza urbana intesa come un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale; mentre l'incolumità pubblica viene intesa come norma a tutela dell'integrità fisica della popolazione.

Tali poteri attribuiti al Sindaco potranno essere utilizzati in vari ambiti:

- in tutte le situazioni di degrado del territorio (spaccio di stupefacenti, sfruttamento prostituzione, accattonaggio, violenza legata all'abuso di alcool);
- danneggiamento al patrimonio pubblico e privato;
- occupazione abusiva di immobili, tale da favorire sovraffollamento e precarie condizioni igienico sanitarie;
- abusivismo commerciale;
- fruibilità delle aree pubbliche, tutelando da comportamenti illeciti che non assicurano l'accesso e il godimento di tali aree.

Ogni volta che il Sindaco emette un ordinanza, si deve comunicarla preventivamente al Prefetto, in quanto agisce come Ufficiale di Governo, soggetto alla vigilanza del Prefetto.

Inoltre, è stato costituito presso il Ministero un gruppo di lavoro che raccoglie e analizza tutte le ordinanze emanate ai sensi dell'art. 54.

Analoga raccolta è stata istituita dall'ANCI, con invio a verbari@anci.it

Un ulteriore modifica è stata apportata all'articolo 16 c. 2 della Legge 689/81 con l'articolo 6 bis della Legge 125/08 che modifica le modalità del pagamento in forma ridotta.

Per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze, la Giunta Comunale o Provinciale, all'interno del minimo e massimo edittale⁽¹⁾, può stabilire un diverso importo rispetto al principio emanato al comma 1 dell'art. 16 Legge 689/81.

Tale principio generale prevede per il pagamento in forma ridotta, il terzo del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo. La deroga esclude l'applicazione di tale sistema, ammettendo anche il pagamento in forma ridotta di somme diverse fino al massimo edittale.

Molti sindaci hanno già adottato questi provvedimenti per lo più nell'ambito del contrasto al fenomeno della prostituzione, del nomadismo, dell'abusivismo commerciale, dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma i campi d'intervento sono ampi e racchiusi nel concetto di sicurezza urbana.

Vedremo dopo un primo periodo quali sono le risultanze dell'applicazione di tali provvedimenti.

Terminata questa fase, così detta d'emergenza urbana, sarebbe opportuno che le ordinanze venissero inglobate nel Regolamento di Polizia Urbana, che è lo strumento principe per regolamentare la vita cittadina assicurando il rispetto della coesione sociale e la convivenza civile.

(1) Il minimo non può essere inferiore a 25 €, il massimo non può essere superiore a 500 €.

CODICE DELLA STRADA

Un altro ambito in cui è intervenuto il Pacchetto Sicurezza è stato il Codice della Strada che ha inserito disposizioni urgenti per assicurare i livelli di sicurezza stradale.

Già l'anno scorso era stato varato il Decreto Legge 9 agosto 2007 n. 117 che prevedeva corpose modifiche alla normativa sulla circolazione stradale, poi corretto con ulteriori novità nella Legge 2 ottobre 2007 n. 160.

Sono stati nuovamente modificati gli articoli 186, 187, 189 e 222 del C.d.S. e gli artt. 589 e 590 del Codice Penale.

ART. 186 GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL

Sono state aumentate le pene per i casi più gravi di guida in stato d'ebbrezza e inasprite le sanzioni accessorie.

➤ **186 comma 2 lettera a**

Guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro.

Ammenda da € 500 a € 2.000 .

Sospensione patente da 3 a 6 mesi.

➤ **186 comma 2 lettera b**

Guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro.

Ammenda da € 800,00 a € 3.200,00 e **arresto fino a 6 mesi.**

Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno.

➤ **186 comma 2 lettera c**

Guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico di valore superiore a 1,5 grammi per litro.

Ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00, **arresto da 3 mesi a 1 anno.**

Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni ovvero revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di m.c.p.c. superiore a 3,5 ton. o di complessi di veicoli ovvero in caso di recidiva nel biennio.

➤ Con la sentenza di condanna è sempre disposta **la confisca del veicolo** con il quale è stato commesso il reato, **salvo che appartenga a persona estranea al reato.**

➤ **Art. 186 comma 2 bis**

Nel caso di guida in stato d'ebbrezza di qualunque entità e il conducente provochi un incidente stradale, è disposta, con la sentenza di condanna, **la confisca del veicolo,**

salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; le pene sono raddoppiate.
Non trova applicazione la sanzione amministrativa del fermo del veicolo.

Nelle ipotesi sopra indicate di cui all'art. 186 comma 2, lettera c e comma 2 bis, *Guida in stato d'ebbrezza quando il conducente provochi un incidente*, per attuare a cura dell'Autorità Giudiziaria la confisca del veicolo, il personale operante deve provvedere al sequestro giudiziario preventivo di cui all'art. 321 comma 3 bis c.p.p. Per "*provocare*" si intende quando il conducente guida in stato d'ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti con azione o omissione è causa o concorso dell'incidente con feriti, mortale o con danni a cose. E' comprensivo anche il sinistro accidentale con i presupposti di cui sopra.

RIFIUTO DELL'ACCERTAMENTO

E' stato reintrodotta il reato per i casi di rifiuto agli accertamenti indicati all'art. 186 c. 3 - 4 - 5 (accertamenti preliminari, etilometro, presso struttura sanitaria).

La nuova previsione è la seguente:

- **Ammenda da € 1500,00 a € 6000,00, arresto da 3 mesi a 1 anno.**
- Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni.
- Sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., se il trasgressore è il proprietario, altrimenti affidamento del veicolo a persona idonea.
- Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.
- Nel caso in cui a rifiutarsi di sottoporsi all'accertamento fosse il conducente di un ciclomotore, motociclo, motoveicolo, non si applica il sequestro amministrativo art. 213 c. 2 sexies C.d.S. poiché il rifiuto è una mera manifestazione di volontà ed il conducente non ha "adoperato" il veicolo per commettere il reato.

Salvo che sia disposto il sequestro preventivo, negli altri casi, l'autovettura può essere guidata da persona idonea o trasportata fino al luogo individuato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di esso.

ART. 187 GUIDA IN STATO D'ALTERAZIONE PSICOFISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

Anche per questo reato sono state aumentate le pene.

- **Ammenda da € 1500,00 a € 6000,00 e arresto da 3 mesi a 1 anno.**
- Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno ovvero revoca della patente quando il reato è commesso alla guida di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton., autobus, complessi di veicoli o in caso di recidiva.

- E' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, **salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.**

La procedura è come quella delineata all'art. 186, quindi si procede al sequestro preventivo nel caso in cui il conducente sia anche proprietario del veicolo.

RIFIUTO DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI

Viene reintrodotta il reato per rifiuto agli accertamenti di cui all'art. 187 c. 2 – 3 – 4 (accertamenti preliminari, sanitari), che prevede:

- **Ammenda da € 1500,00 a € 6000,00 e l'arresto da tre mesi a 1 anno.**
- Sospensione patente da 6 mesi a 1 anno.
- Sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. se il trasgressore è il proprietario, altrimenti affidamento del veicolo a persona idonea.
- Revoca patente di guida per recidiva.
- Non si adottano provvedimenti sul veicolo.
- Nel caso in cui a rifiutarsi di sottoporsi all'accertamento fosse il conducente di un ciclomotore, motociclo, motoveicolo, non si applica il sequestro amministrativo art. 213 c. 2 sexies C.d.S. poiché il rifiuto è una mera manifestazione di volontà ed il conducente non ha "adoperato" il veicolo per commettere il reato.

Nel caso di accertamento differito per guida in stato d'ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, in quanto l'esito viene comunicato dall'organo sanitario in tempi successivi, all'accertamento da parte degli agenti operanti, non si adotta alcun provvedimento sul veicolo, ma gli uffici nell'inoltrare la Notizia di Reato dovranno inserire la seguente dicitura:

"Si richiede a codesta rispettabile Autorità Giudiziaria l'emissione del Decreto di Sequestro ai fini della confisca in quanto l'indagato risulta il proprietario del veicolo; così disposto dall'art. 186 o 187 C.d.S."

ART. 189 COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE

Sono state aumentate le pene per le ipotesi di reato ovvero

- Fuga in caso di incidente **reclusione da 6 mesi a 3 anni.**
- Omissione di soccorso **reclusione da 1 a 3 anni.**

ART. 589 C.P. – OMICIDIO COLPOSO

Art. 1 Aumentare le pene nel caso di reato commesso a seguito di violazione delle norme relative

alla circolazione stradale: arresto da 2 a 6 anni (arresto facoltativo).

Prevista la reclusione da 3 a 10 anni (arresto facoltativo) nei seguenti casi:

- Nel caso di guida in stato di ebbrezza di cui art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. – con valore alcolemico superiore a 1,5 g/l.
- Nel caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'art. 187 C.d.S.

ART. 590 C.P. – LESIONI COLPOSE

Art. 1 Aumentare le pene nel caso di lesioni gravi e gravissime derivate da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope.

Prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni nel seguente caso di lesioni gravi e da 1 anno e 6 mesi a 4 anni nei seguenti casi:

- Nel caso di guida in stato di ebbrezza di cui art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. – con valore alcolemico superiore a 1,5 g/l.
- Nel caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'art. 187 C.d.S.

POLIZIE LOCALI

Un nuovo potere è stato attribuito alle polizie locali, anche se molto limitato rispetto alle aspettative delle categorie, che prevede:

- la possibilità di accedere allo schedario del Ministero per informazioni concernenti i permessi di soggiorno, ma viene negato l'accesso diretto allo SDI per le informazioni sulle persone;
- di partecipare attivamente ai piani di controllo del territorio in cui il Sindaco dovrebbe concretizzare il suo ruolo a livello di sicurezza urbana.

E' in questo ambito che già in alcune città (Brescia, Roma, Verona, ecc...) si sono concordati "Patti per la sicurezza".

Già nel marzo 2007 veniva sottoscritto un patto per la sicurezza tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI, cornice e riferimento per le politiche integrate di sicurezza urbana, espressione della sinergia tra le diverse autonomie territoriali.

E i patti firmati nelle varie città sono lo strumento di coordinamento per prevenire e contrastare il senso di insicurezza e intervenire su fenomeni che creano disagio sociale, insicurezza urbana, degrado.

Anche con questo strumento di raccordo tra le Polizie dello Stato e Locali si sperimenteranno piani di coordinamento del controllo del territorio.

Il Comandante
Corpo Polizia Municipale di Brescia
Dott. Roberto Novelli